

Comune di Termoli

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (SOTTOSUOLO, SOPRASSUOLO) E RELATIVA APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE.

INDICE DELLE REVISIONI

Numero	Data	Descrizione
00	18/07/2012	I° Emissione (Delibera Consiglio Comunale n. 56)
01	29/04/2013	Modifica strutturale del Regolamento (Delibera Consiglio Comunale n. 15)
02	11/12/2014	Modifica ad occupazione di spazi pubblici stagionali (Delibera di Consiglio Comunale n. 72)
03	21/03/2017	Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 21/03/2017

INDICE

I PARTE:

I TITOLO: FINALITA' , DEFINIZIONI, PROCEDIMENTI ISTRUTTORI.

II TITOLO: DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI - CALCOLO CANONE CONCESSORIO

III TITOLO: CRITERI DI COLLOCAZIONE ED ASSEGNAZIONI CHIOSCHI

II PARTE: NORME TECNICHE

I TITOLO: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

TITOLO II: Caratteristiche siti, Caratteristiche chioschi, Caratteristiche gazebo; Prescrizioni Tecniche, Chioschi - Chioschi in Centro Storico ed Aree Segnalate, Gazebo, Tettoie, permanenti su spazi pubblici o privati; Gazebo, Tettoie, Spazi Somministrazione stagionali su spazi pubblici o privati;

ALLEGATO A - piano chioschi - individuazione aree

ALLEGATO B - calcolo canone - tariffe

ALLEGATO C - zonizzazione tosap

ALLEGATO D: eliminato

ALLEGATO E: MODELLO CHIOSCHI

ALLEGATO F: - eliminato

ALLEGATO G: modulistica

I PARTE

I TITOLO: FINALITA', DEFINIZIONI, PROCEDIMENTI ISTRUTTORI.

Art 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico (sottosuolo, soprassuolo, infrastrutture) relative a:

1. erogazione di servizi pubblici in regime di concessione;
2. esercizio di attività quali: chioschi, gazebo, tettoie, dehors, con annessa localizzazione ed assegnazione degli stessi, nonché le caratteristiche costruttive;
3. installazione di stazione radio base per telefonia mobile e fissi;
4. passi carrabili, ponteggi per cantieri;
5. altro tipo di occupazione.

Disciplina altresì il procedimento istruttorio di rilascio della concessione e relativo calcolo del canone patrimoniale.

Sono fatti salvi i regolamenti in essere per la parte non in contrasto con il presente regolamento.

Art 2 - Norme

Ai sensi del 1° comma dell'art 25 del d. lgs 285/92, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8 art 27 d. lgs 285/92.

La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio che sarà adeguato dal 1 gennaio successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dalla data di approvazione del presente regolamento da parte dell'organo consiliare.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche devono essere sempre conformi a tutte le prescrizioni previste dal d. lgs 285/92 e ss.mm.ii. — codice della strada.

Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della tassa di occupazione prevista dal d. lgs 507/93.

Tutte le concessioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento della TOSAP e contestuale CANONE concessorio, giusta Circolare MEF n° 1/2009.

Tutti gli atti deliberativi di giunta e di consiglio in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le determinazioni dirigenziali adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e/o che entrano in contrasto con lo stesso si intendono implicitamente abrogate.

Rimangono salvi tutti gli atti regolamentari in materia di gestione del sottosuolo, commercio su area pubblica.

Art. 3 - Definizioni

Al fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Autorizzazione: atto amministrativo con cui l'Amministrazione comunale permette l'uso del suolo pubblico per un breve, limitato e contingente periodo di tempo (massimo tre giorni);

Concessione: atto amministrativo con cui l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso di suolo pubblico per un periodo di tempo determinato (fino ad un massimo di 29 anni), riconoscendo un diritto di cui è titolare la collettività, come il diritto di usufruire di un servizio pubblico, di una risorsa naturale o di eseguire ed utilizzare un'opera pubblica a determinate condizioni ed entro certi termini.

Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Termoli.

Suolo pubblico: suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato ed i tratti di Strada gravati da servitù di uso pubblico.

Occupazione di suolo pubblico: area sottratta all'uso pubblico per un periodo di tempo determinato, disciplinata dal presente regolamento e distinta nelle seguenti tipologie in permanente e stagionale.

- Permanente: di durata superiore all'anno solare fino ad un massimo di 29 anni, giusta Codice della strada.
- **Stagionale: durata non superiore a mesi 9 (nove), anche non continuativi, durante il periodo annuale ovvero tra il 1 gennaio e il 31 dicembre;**

Chiosco: manufatto isolato, di contenute dimensioni, in genere prefabbricato, strutturalmente duraturo ed amovibile a servizio del pubblico, destinato alla vendita di generi diversi, o di interesse collettivo inerente ad attività non commerciali, appoggiato ma non fissato in modo permanente, al suolo pubblico, ovvero privato, gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di occupazione del suolo pubblico e di esercizio delle attività:

- Chioschi a carattere permanente;
- Chioschi a carattere stagionale.

Dehors: insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita, ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande. Gli elementi che costituiscono i dehors comprendono: tavoli, sedie, pedane, fioriere ed elementi di delimitazione come paratie frangivento purché rimangano comprese nel profilo della struttura portante del medesimo. I dehors potranno essere coperti con ombrelloni, tende a sbraccio, pergolati, tettoie e gazebo ove ammessi.

Gazebo: struttura architettonica coperta, ma aperta verso l'esterno, solitamente costruita in legno strutturale o ferro.

Tettoia/pergolato: costruzione di pertinenza atta a coprire spazi esterni, costituita da una copertura che poggia su colonne, palio pilastri.

Cantieri e ponteggi: occupazioni per il posizionamento di impalcature ed altro materiale e/o mezzo da cantiere /o da traslochi.

Erogazioni di servizi pubblici: si intende occupazione e relativa concessione in uso del suolo, infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette di ispezione ecc.), soprassuolo e "nudo" sottosuolo di proprietà comunale per l'installazione di linee e cabine telefoniche, elettriche, tralicci, camerette di ispezioni, botole, tombini, condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche e qualsiasi altro tipo di servizio e manufatti riguardanti la erogazione di pubblici servizi.

ART 4 — Attività consentite:

Attività per servizi di interesse collettivo: informazione, biglietteria, servizi igienici, promozione turistica, promozione politica, promozione sociale, attività di volontariato e

beneficenza, ricerca scientifica, attività di divulgazione religiosa pluriconfessionale, eventi sportivi e similari.

Attività commerciali consentite:

1. somministrazioni alimenti e bevande;
2. commercio alimentare;
3. commercio non alimentare.

È consentito ai chioschi/edicole la vendita dei pastigliaggi nel limite del 25% della superficie lorda.

Erogazione di servizi pubblici: erogazione di acqua potabile, fornitura di energia elettrica, telefonia, cablaggio rete dati, erogazione gas.

ART 5 Procedimenti istruttori- Competenze uffici comunali.

L'istanza (vedi modulistica — allegato "E") per il rilascio degli atti autorizzatori e/o concessori va presentata in bollo (ad eccezione dei casi di esenzione} al seguenti uffici a seconda del tipo di occupazione:

- a) Banchetti, impalcati in genere:** l'istanza va indirizzata **all'Ufficio Patrimonio dei Comune di Termoli** secondo il modello di cui all'allegato "E" - modulistica. Spetta al Responsabile del procedimento la comunicazione di avvio di cui alla l.241/90 e ss.mm.ii., il quale trasmette l'istanza al concessionario per la riscossione del tributo, ove presente, a cui spettano tutti gli atti preparatori ed istruttori (a titolo esemplificativo: parere Comando Polizia Municipale, calcolo della TOSAP, altri pareri). Ad istruttoria conclusa il concessionario trasmette l'esito della pratica al Responsabile dell'ufficio Patrimonio per l'eventuale rilascio dell'atto autorizzatorio.
- b)** Le richieste di occupazione di **durata inferiore ad un giorno** verranno autorizzate, previo parere favorevole, rilasciato dal Comando di Polizia municipale, mediante atto autorizzativo e non sono soggette al canone concessorio né a polizza assicurativa.

c) Eventi vari: l'istanza va indirizzata all'ufficio di competenza ovvero:

- eventi culturali, sportivi, turistici, di promozione sociale e volontariato = **Ufficio cultura e turismo.**
- eventi commerciali, mostre, fiere, eventi gastronomici, spettacoli viaggianti, giostre = **Ufficio SUAP.**

Ogni anno il Comune di Termoli stabilirà, con deliberazione di Giunta Comunale, le aree da adibire allo svolgimento dei predetti eventi.

d) Cantieri/ ponteggi:

l'istanza va indirizzata **all'ufficio Patrimonio** che, a sua volta, la trasmette al concessionario per la riscossione del tributo, ove presente, per gli atti preparatori ed istruttori (richiesta di pareri polizia municipale, calcolo tosap, parere settore ll.pp., parere segnaletica stradale, parere settore gestione del territorio, ecc. ove necessari). Il concessionario per la riscossione del tributo invia il modulo comprensivo di esito del procedimento (parere favorevole o contrario).

e) Impianti pubblicitari:

l'istanza va indirizzata **all'Ufficio SUAP** per l'avvio dell'istruttoria, così come previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con D.G.C. n° 101/2011. In caso di installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e/o comunale, l'ufficio patrimonio rilascerà parere endo-procedimentale. Spetta al concessionario per la riscossione del tributo la richiesta, ove prevista, dell'imposta di pubblicità.

f) Chioschi:

l'istanza va indirizzata **all'Ufficio Patrimonio**, il quale predispose un avviso pubblico (autorizzato con D.G.C.), sul sito del Comune e Albo pretorio, secondo i criteri e le modalità stabilite nel bando stesso. Le aree individuate, che saranno di volta in volta oggetto del bando, sono riportate nell'allegato "A" relativo al Piano Chioschi. Assegnata l'area e verificata la documentazione, si procede al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, con annesso calcolo del canone concessorio secondo quanto previsto dal presente regolamento. Rilasciato l'atto concessorio, l'ufficio patrimonio ne trasmette una copia al Settore AA.PP.-Commercio-SUAP, che provvederà all'istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento finale, **conclusivo del procedimento unico**. Rimane a carico del concessionario la procedura di accatastamento dello stesso, oneri compresi.

In qualunque caso l'Ente può ricorrere all'istituto della Conferenza di Servizi, giusta art.14 l. 241/90 e ss.mm.li..

Nel caso di area ricadente sul Demanio Marittimo, l'istanza va individuata contestualmente al **Settore AA.PP. Commercio- SUAP e Settore Demanio Marittimo**.

g) gazebi permanenti- pergolati addossati — pergolati:

l'istanza va indirizzata all'Ufficio Suap. (Regolamento Dehors)

h) aree mercatali— posteggi- attività commerciali ambulanti:

si rimanda al regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, giusta DCC n 3/11 e ssmmi, ultima modifica con DCC n 3/2012;

Tutti i provvedimenti concessori vanno ritirati entro 7 giorni dalla comunicazione di esito del procedimento, pena la decadenza degli stessi. Ad eccezione di casi di anticipata occupazione per motivi di urgenza, in nessun caso si potrà occupare il suolo pubblico senza il relativo atto.

ART. 6 Occupazioni abusive:

Si intendono occupazioni abusive la realizzazione di strutture amovibili in difformità dal progetto approvato e/o senza il regolare titolo concessorio (sine titolo), o in eccedenza a quanto concesso.

A seguito di segnalazione e successiva verifica dello stato dei luoghi, il Comando polizia municipale trasmette verbale di accertamento all'ufficio Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

L'Amministrazione comunale provvederà ad emanare l'ordinanza di rimozione e sgombero della struttura abusiva ai fini del ripristino del suolo pubblico. Copia dell'ordinanza viene trasmessa agli uffici comunali interessati dal provvedimento. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il Comune provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

All'occupante abusivo verrà comunque commisurata una sanzione amministrativa e pecuniaria di cui al successivo articolo.

In caso di eventuale sanatoria l'istante potrà chiedere un atto suppletivo concessorio in sanatoria. L'atto in parola sarà rilasciato in sede di Conferenza di Servizi, indetta dall'ufficio Suap, per la valutazione dell'ammissibilità meno della sanatoria stessa.

ART. 7 Occupazioni permanenti esistenti con chioschi, gazebi e pergolati.

Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si confermano, con riferimento alle condizioni e prestazioni cui è tenuto il concessionario alle disposizioni del presente Regolamento.

Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento.

Per i chioschi esistenti e/o in corso di ristrutturazione non conformi alle norme tecniche previste dal presente regolamento, le stesse potranno essere mantenute fino ad un massimo di due rinnovi, per un totale di 30 anni, così come previsto dall'art. 6 del Titolo II — Disciplina generale delle concessioni — Calcolo canone concessorio.

Alle predette occupazioni, ove sanabili, dal punto di vista edilizio e conformi al Codice della strada, e/o a tutte le leggi vigenti nelle materie direttamente ed indirettamente collegate, verrà applicato un piano di rientro delle somme dovute, a titolo di canone concessorio non ricognitorio (secondo le tariffe di cui al presente regolamento) da stabilire con apposita direttiva di GC., a partire dall'anno 2006.

In caso di occupazioni non sanabili e/o non conformi (anche in corso di ricognizione **sul** territorio) a quanto prescritto dal Codice della Strada, le stesse dovranno essere immediatamente rimosse a spese del proprietario delle strutture, a seguito di ordinanza di rimozione di sgombero e ripristino del suolo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DELLE CONCESSIONI — CALCOLO CANONE CONCESSORIO

ART 1 LA CONCESSIONE — CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso di suolo pubblico per un periodo di tempo determinato, riconoscendo un diritto di cui è titolare la collettività, come il diritto di usufruire di un servizio pubblico, di una risorsa naturale o di eseguire ed utilizzare un'opera pubblica a determinate condizioni ed entro certi termini.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici, di tipo **permanente**, sono autorizzate con atto di concessione, repertoriata, con autentica delle firme davanti al Segretario Comunale, e regolarmente registrata (con spese a carico del concessionario: marche da bollo, spese di registrazione, ecc.). Detto atto non sostituisce altro tipo di autorizzazioni quali la licenza commerciale ed il permesso di costruire e/o altri permessi cui la legge demanda specifica competenza.

La concessione è stipulata dal titolare e dal Servizio patrimonio (rapporto intuitu personae) e deve contenere i seguenti elementi:

— durata: la concessione può avere durata massima, **rinnovi compresi**, di anni **30**, a seconda del tipo di occupazione (chioschi, tavoli e sedie, gazebo, ecc) rinnovabile su richiesta da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza., ma mai tacitamente rinnovabile.

— canone: la concessione è subordinata al pagamento del canone **concessorio** da corrispondersi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

— Tosap: oltre alla corresponsione del canone concessorio il concessionario è tenuto al versamento della tosap, giusta regolamento approvato con delibera di CC n 28/2005.

— tipologia di occupazione;

— prescrizioni particolari sull'utilizzo del suolo.

— Obblighi del concessionario in materia di manutenzione ordinaria

— Relazione tecnico-planometrica

— Polizza assicurativa: la concessione dovrà contenere gli estremi della polizza assicurativa e/o bancaria che il concessionario dovrà stipulare a garanzia degli obblighi del concessionario ed avente come beneficiario Il Comune di Termoli. Il valore della polizza sarà non inferiore ad almeno l'importo di due annualità del canone concessorio per la durata di tutta la concessione. La polizza è prevista solo per le concessioni permanenti con chioschi e gazebi.

- Clausole di revoca e decadenza: si rimanda ai successivi articoli
- Clausola di manleva inerente le responsabilità del concessionario il quale solleva il Comune di Termoli da qualsiasi responsabilità, anche in relazione a danni causati al patrimonio e demanio comunale nonché in relazione ad eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi in relazione all'esercizio dell'attività durante il periodo di concessione.

Ciascuna struttura, completamente amovibile, potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo rilascio del provvedimento unico autorizzativo, rilasciato dal competente Suap. Allo scadere della concessione, salvo i casi di revoca o decadenza, la struttura dovrà essere rimossa e l'area va riconsegnata nel pristino stato. Dovrà altresì essere rimossa nei casi di sopraggiunto interesse pubblico, ed al concessionario non è dovuto indennizzo o risarcimento alcuno, salvo la rata del canone già versata per il periodo di mancata occupazione.

ART 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al titolare della concessione è fatto obbligo di:

- limitare l'occupazione allo spazio o area oggetto della concessione o autorizzazione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo possibilità di rinnovo.
- Utilizzare lo spazio ed area concessi solo per l'uso previsto nella concessione, curandone la manutenzione al fine di non limitare i diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi.
- Provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.
- Osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione.
- Consegnare le ricevute di versamento del canone
- Manutenzione ordinaria e volture di eventuali allacci per corrente elettrica, rete idrica, gas, altro, nonché obbligo di mantenere l'area circostante in modo pulito e decoroso.
- Comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

ART 3 REVOCA E DECADENZA:

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il

provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedere un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

La decadenza della concessione interviene nei seguenti casi: voltura e sub ingresso senza autorizzazione; mutamento della destinazione d'uso rispetto allo scopo iniziale oggetto della stessa (esempio concessione per chiosco fiori trasformato in un bar); estensione della concessione oltre i metri quadrati concessi. Aver commesso danni e reati previsti dal codice civile e penale da parte del titolare della concessione.

ART.4 VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO: MODIFICHE OGGETTIVE E SOGGETTIVE.

In caso di variazione dell'atto di concessione per modifica del progetto approvato e/o estensione della superficie il richiedente deve produrre istanza di variazione tramite apposito modello. L'ufficio Patrimonio predisporrà l'istruttoria per il rilascio dell'atto suppletivo chiedendo i pareri di competenza necessari al rilascio dell'atto stesso, anche tramite Conferenza di Servizi.

Anche in caso di trasferimento di proprietà e detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, congiuntamente al titolare della concessione, deve presentare apposita domanda di richiesta subentro corredata di tutta la documentazione richiesta.

Il nuovo atto suppletivo sarà intestato al subentrato ed il vecchio provvedimento decade. L'Ente deve accertare nel nuovo soggetto l'esistenza dell'intuitu personae che è alla base del rapporto concessorio stesso. Il subentrato, deve avere le stesse caratteristiche giuridiche del primo e continuando a rispettare il dettato della concessione originaria. Il vecchio proprietario non può più usare né occupare il bene oggetto della concessione.

Il subentrato, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone annuale ovvero alle rate residue, se non pagate dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

il subentrato nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

ART 5 AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Il titolare della concessione può affidare in gestione l'attività oggetto del chiosco, ferme restando alcune condizioni e requisiti richiesti dall'Ente, e previa autorizzazione dell'Ente.

Il trasferimento in gestione o in proprietà sarà possibile per atto tra vivi, purché il subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti posseduti dall'originario concessionario.

ART 6 MODALITA' DI RINNOVO

1. Per quanto riguarda i chioschi, autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico e del relativo permesso di costruire, i titolari di concessione potranno chiedere il rinnovo, per un periodo **non superiore a 10 anni**, a seguito di formale istanza da presentarsi all'amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, con la quale si attesti che la struttura è identica a quanto autorizzato con atto precedente.

2. All'istanza in oggetto dovranno essere allegate almeno n. 4 fotografie, di ogni prospetto del chiosco.

3. Il rinnovo potrà essere richiesto **solo per due volte**, alla scadenza del secondo rinnovo (e comunque non oltre il compimento del 30° anno dal giorno del primo atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico e all'edificazione del chiosco), la struttura dovrà comunque essere rimossa e l'area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento.

4. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire **decadono automaticamente** e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto, ***previa richiesta di permesso a costruire e ripristino dell'area.***

ART.7 CANONE

7.1. canone ricognitorio

Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale sul bene oggetto della concessione, la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i sotto citati parametri del beneficio economico e dell'utilità particolari ritraibili dall'occupazione.

Per ciò che concerne il calcolo delle superfici, le modalità di pagamento e la riscossione coattiva si rimanda a quanto disciplinato nel presente regolamento ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

7.2. Canone di concessione non ricognitorio

le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone sono specificate nell'allegato schema.

Il criterio per la determinazione del canone concessorio di cui al successivo articolo 9 si applica ad ogni tipo di concessione di suolo pubblico.

Ogni altro criterio, sinora adottato e previsto da altri regolamenti, si intende abrogato.

Art 8 Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltreché al pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo quanto di seguito stabilito:

1. La superficie assoggettata al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
3. Le occupazioni stagionali, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio, ma solo alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
4. occupazioni stagionali e permanenti con gazebo e chioschi sono soggetto al pagamento del canone concessorio non ricognitorio.

Art. 9 — Tariffa

A) Tariffa annua per chioschi adibiti ad esercizi commerciali:

La tariffa annua da applicare a tale tipologia è determinata moltiplicando la tariffa unitaria alla superficie di occupazione assentita come di seguito riportato, precisando che, in base alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 2009, al canone concessorio, ai fini del computo, in ottemperanza al criterio di non cumulabilità, viene

sottratta la TOSAP, imposta che resta dovuta, per cui la tariffa unitaria effettiva viene così determinata:

CHIOSCHI UBICATI IN ZONA TOSAP 1

Sub Zona A

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 68,68	€ 27,88	€ 40,80
Empori e Fiorai	€ 37,48	€ 27,88	€ 9,60
Edicole e Rivendite di giornali	€ 51,88	€ 27,88	€ 24,00

Sub Zona B

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 59,08	€ 27,88	€ 31,20
Empori e Fiorai	€ 35,08	€ 27,88	€ 7,20
Edicole e Rivendite di giornali	€ 47,08	€ 27,88	€ 19,20

Sub Zona C

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 49,48	€ 27,88	€ 21,60
Empori e Fiorai	€ 32,88	€ 27,88	€ 5,00
Edicole e Rivendite di giornali	€ 42,28	€ 27,88	€ 14,40

Sub Zona D

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 36,68	€ 27,88	€ 8,40
Empori e Fiorai	€ 32,88	€ 27,88	€ 5,00
Edicole e Rivendite di giornali	€ 35,08	€ 27,88	€ 7,20

Parte Residuale della Zona 1

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 32,88	€ 27,88	€ 5,00
Empori e Fiorai	€ 32,88	€ 27,88	€ 5,00
Edicole e Rivendite di giornali	€ 32,88	€ 27,88	€ 5,00

CHIOSCHI UBICATI IN ZONA TOSAP 2

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 27,31	€ 22,31	€ 5,00
Empori e Fiorai	€ 27,31	€ 22,31	€ 5,00
Edicole e Rivendite di giornali	€ 27,31	€ 22,31	€ 5,00

CHIOSCHI UBICATI IN ZONA TOSAP 3

Tipologia	Tariffa unitaria	TOSAP	Tariffa unitaria effettiva
Bar e Ristoranti	€ 20,73	€ 16,73	€ 4,00
Empori e Fiorai	€ 20,73	€ 16,73	€ 4,00
Edicole e Rivendite di giornali	€ 20,73	€ 16,73	€ 4,00

B) Tariffa annua per occupazione ad uso di servizi pubblici:

a. tariffa di riferimento:

La tariffa di riferimento è stabilita per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'Allegato A) al presente Regolamento;

b. parametro categoria di zona

è costituito dal parametro di valutazione economica di cui all'allegato B) al presente regolamento, secondo la seguente classificazione:

Zona	Sottozona	Parametro
Zona 1		2
Zona 2		1.5
Zona 3		1

L'occupazione delle infrastrutture di cui al codice 1.1.1 dell'allegato A) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente dalla zona di allocazione dei cunicoli.

c. parametro durata temporale occupazioni:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Durata occupazioni	Parametro
Occupazioni di durata di anni 1	2,0
Occupazioni di durata fino a anni 5	1,5
Occupazioni di durata oltre anni 5	1,0

d. parametro commerciale ed economico:

è costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione alla tipologia commerciale ed valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base del ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Valore economico complessivo	Parametro
Allegato A Servizi Pubblici fino a 500 mila euro	0,5
Allegato A Servizi Pubblici da euro 500 mila a 1 milione	0,7
Allegato A Servizi Pubblici oltre euro 1 milione	0,9

In relazione ai servizi pubblici, per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

e. parametro di interferenza:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale. Il parametro di interferenza è definito sulla base di apposita relazione tecnica predisposta dal competenti servizi comunali:

Interferenza dovuta a	Parametro	
Occupazione di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intrepedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico.	Fino a 10 cm	1,2
	Superiore a 10 cm. Fino a 50 cm	1,5
	Superiore a 50 cm. Fino a 100 cm	1,7
	Superiore a 100 cm	2,0

f. tariffa applicabile

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento sub a secondo la seguente formula:

$$F = (A \times B \times C \times D \times E)$$

g. valore occupazione e unità di misura:

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni, è attribuito il relativo valore

complessivo delle occupazioni per tipologia di manufatto come da classificazione di cui all'allegato A) al presente Regolamento:

MQ. = METRI QUADRATI
ML. = METRI LINEARI
CAD. = CADAUNO

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche, le più prossime o similari, a quella di occupazione.

h. canone di concessione non ricognitorio

è costituito dal prodotto fra la tariffa applicabile come determinata sub f e il valore dell'occupazione descritto sub g:

$$H = (F \times G)$$

1. Dall'importo del canone concessorio, determinato secondo quanto disposto dal presente articolo, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di TOSAP.

Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il concessionario è esonerato dal pagamento del canone concessorio.

Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

Il canone concessorio non ricognitorio viene applicato come segue:

- occupazioni permanenti con chioschi e con servizi pubblici: pieno secondo quanto sopra riportato.
- occupazioni permanenti con gazebo : riduzione ad un quarto (1/4) del canone concessorio previsto per una annualità.
- occupazioni temporanee con tavoli e sedie: non si applica il canone ma solo la tosap.
- occupazioni temporanee di breve durata per eventi, manifestazioni, spettacoli viaggianti, comizi elettorali, altro di durata inferiore ad un giorno: non si applica canone ma solo TOSAP, ove previsto dal regolamento n 28/2005, approvato con DCC n 28/2005.
- canone ricognitorio: riduzione di 1/90 del valore del canone non ricognitorio.

Art 10 pagamenti, interessi, accertamento del canone non ricognitorio

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato prima del rilascio del titolo concessorio.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore delle entrate provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e importo complessivamente dovuto.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro le date stabilite dal Comune di Termoli e comunicate mediante raccomandata.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
6. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, secondo la formula prevista all'art. 9 del titolo II del presente Regolamento, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all'organo comunale competente.
7. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
8. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
9. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
10. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da E 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 2.85/1992.

11. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

Art 11 Esenzione dal pagamento dei canone

Sono esenti dal pagamento del canone concessorio tutte le occupazioni richieste da Enti, Associazioni di volontariato, Onlus, Enti di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Sono altresì esenti dal pagamento del canone le occupazioni inferiori ad un giorno (con applicazione della tosap. Non sono assoggettate al canone le occupazioni esercitate nell'ambito di erogazione di servizi in favore del Comune (esempio; illuminazione pubblica).

Sono altresì esenti dal pagamento del canone concessorio le occupazioni con passi carrabili e gli spazi per la somministrazione all'aperto stagionali, con coperture della tipologia ombrelloni e tende a sbraccio.

ART 12 Sanzione per omesso pagamento canone.

In caso di omesso pagamento del canone, oltre ai casi di revoca e/o decadenza dell'atto, si applica la sanzione amministrativa del 50% del canone stesso.

Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto per oltre 60 giorni, oltre che il mancato pagamento della prima rata prevista.

In caso di pagamento entro i primi 60 giorni dall'avviso ricevuto sarà applicata una misura ridotta dell'importo, così come previste per legge.

Art. 13 Sanzioni in generale e per Occupazioni abusive.

Per le occupazioni abusive (prive di titolo e/o non conformi al progetto approvato o altro) si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%, con un minimo di € 50 ad un massimo di € 500.

Per le occupazioni abusive temporanee (superamento dei metri quadrati concessi e/ prive di titolo e/o superamento del periodo concesso). si applica l'importo pari ai canone annuale previsto per i gazebo permanenti.

Per tutte le installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione

delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 14 Definizione delle zone per il calcolo del canone

Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone alle quali applicare le diverse tariffe così come specificato nell'allegato (zona tosap) .

Art 15 Disposizioni di rinvio

per tutto quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda al codice civile, codice penale, ed a tutte le legge direttamente o di riflesso collegate alla materia inerente l'occupazione di suolo pubblico.

III TITOLO: CRITERI DI COLLOCAZIONE ED ASSEGNAZIONI CHIOSCHI

ART 1-Localizzazione

Le aree che saranno oggetto di assegnazione dei nuovi chioschi sono individuate nell'allegato "A".

Spetterà alla Giunta Comunale autorizzare l'avviso per l'assegnazione di nuovi chioschi, stabilendo di volta in volta quali aree mettere a bando.

Per le aree ricadenti sul demanio marittimo e/o dello Stato, il Comune di Termoli dovrà necessariamente richiedere la concessione del suolo agli Enti competenti ovvero alla Regione Molise e/o all'agenzia del demanio, rispettando tutte le leggi vigenti in materia di demanio marittimo, e solo successivamente potrà affidarne la gestione a terzi.

ART 2. Affidamento ai soggetti

Il Comune può concedere a soggetti privati o pubblici, mediante avviso sul sito istituzionale e sull'Albo pretorio l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi con concessione pluriennale salvo revoca per pubblico interesse.

Il Comune di Termoli renderà noto: quali le aree da assegnare, l'ubicazione, la tipologia di attività.

REQUISITI:

I soggetti interessati alla partecipazione potranno presentare una sola domanda per l'assegnazione di un solo spazio tra quelli individuati.

Nell'istanza i partecipanti potranno anche indicare, secondo un ordine preferenziale, più aree di interesse fermo restando che, a ciascun concorrente non potrà essere assegnata più di un'area.

Fermo restando i requisiti per la partecipazione che saranno riportati nel bando, l'assegnazione in concessione delle aree pubbliche individuate sarà disposta in favore dei concorrenti secondo i criteri previsti dal bando stesso.

A parità di punteggio la Commissione stabilirà il procedimento di assegnazione, che riporterà nel predetto bando.

Tutti i partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) non essere debitori nei confronti dell'Ente
 - b. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
 - c) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
 - d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
 - f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
 - g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Per i requisiti di cui alle lettere b, c, e, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale.

Art 3 Durata

La durata delle concessioni potrà essere stagionale o decennale, a seconda del tipo di chiosco, della tipologia di attività e ubicazione, e verrà comunque riportata nel bando.

ART. 4-Concessione

I rapporti tra Comune e Concessionario saranno regolati mediante un atto di concessione di suolo pubblico di cui all'allegato schema e seguendo le direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 5- Corrispettivo

Oltre alla tosap, il concessionario è tenuto al versamento del canone concessorio non ricognitorio così come stabilito in concessione.

ART. 6—Inizio Attività

Il richiedente dopo l'aggiudicazione concorsuale avrà 6 (sei) mesi di tempo per dotarsi di licenze amministrative per esercitare l'attività, quindi potrà ottenere la Concessione di area pubblica stipulando la Convenzione e munirsi di Permesso di Costruire (ARTT. 18- 19-20) e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsto dalla legislazione vigente.

Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e necessarie vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione, altrimenti si scorrerà la graduatoria.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza di questo.

A Fine Lavori il Direttore Dei lavori , e per conferma Il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera : la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti alla Regola d'Arte.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 7—Consegna a fine concessione

Alla scadenza della Concessione, salvo diverso intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che dovrà essere rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni ripristinando la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

ART. 8— Diritto Del Comune

Il Comune ha pieno e incondizionato diritto di concedere, in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico con un provvedimento che potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse (anche a titolo gratuito nel caso che il richiedente sia una ONLUS).

ART. 9- Revoca

Fatto salvi i casi previsti dalla normativa vigente in ordine alla revoca della Concessione, la stessa avviene:

- a. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- b. per mancato pagamento del canone concessorio, morosità perdurante oltre i tre mesi
- c. per inosservanza degli obblighi previsti nella Convenzione o nel presente Regolamento;
- d. quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- e. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- f. per grave danneggiamento al manufatto dovuto al Concessionario per causa non fortuita.
- g. per perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo precedente.

Nei casi di cui ai punti d, e, f , il Comune è tenuto a contestare l'addebito prima di procedere alla revoca.

II PARTE: NORME TECNICHE

A. NUOVI CHIOSCHI

1. I nuovi chioschi potranno essere collocati nelle aree indicate nell'allegato "A".
2. I nuovi chioschi da ubicarsi su suolo pubblico non dovranno costituire intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli non dovranno limitare la visibilità delle strade e della segnaletica stradale e dovranno essere realizzati con strutture smontabili e/o facilmente amovibili, tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione. I chioschi dovranno avere la pianta quadrangolare, esagonale o ottagonale.
3. Le soluzioni formali di seguito fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente circostante ponendo grande attenzione a quelli che sono i vincoli ambientali del contesto, di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche, di conformarsi ai regolamenti igienico-sanitari. I chioschi dovranno rispettare i disposti della Legge 13/'89 ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire il superamento delle barriere architettoniche.

4. Il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto forma, materiali impiegati e dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
5. Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
6. Fatto salvo il rispetto riguardante la soluzione formale, le dimensioni, i materiali e le coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base alla destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
7. Le distanze minime rispetto al filo strada e le eventuali interferenze con la viabilità saranno valutate dal Comandi W.UU. (parere obbligatorio) anche in riferimento alle norme previste dal vigente Codice della Strada e del relativo regolamento. Per quanto attiene invece alle distanze dai confini di altrui proprietà si dovrà rispettare quella minima pari a mt. 5,00, fatto salvo il caso in cui il confinante autorizza una distanza inferiore.
8. La superficie coperta coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura può eccedere il perimetro del chiosco per una profondità non superiore a mt 1,20, in proporzione allo spazio disponibile, e nel rispetto delle distanze previste dal Codice della strada
9. La superficie coperta del chiosco, così come sopra indicata, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare i seguenti limiti, variabili a seconda dell'attività consentita:
 - a) superficie massima di mq. 20,00 per attività commerciale alimentare e non alimentare;
 - b) superficie massima di mq. 40.00 per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Una volta installato il chiosco si può realizzare un dehor secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale per i dehors.

Non rientrano nel calcolo della suddetta superficie coperta il servizio igienico e relativo antibagno, ove espressamente richiesto dalle norme sanitarie vigenti. Il servizio igienico dovrà inoltre rispettare le dimensioni minime previste per i portatori di handicap e potrà essere del tipo "chimico" qualora non sia possibile l'allaccio alla rete fognante.

10. **L'altezza utile interna dei chioschi deve essere non inferiore a m. 2,70.** La copertura a tetto è di ispirazione piramidale e ***l'inclinazione delle falde non dovrà essere superiore ai 35%***. Le falde della copertura devono essere costituite da lastre di rame di colore naturale o finte tegole, zinco brunito o pannelli sandwich di colore brunito. L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conca di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa in rame o da rendere invisibili all'esterno del manufatto.
11. Si potrà derogare alle dimensioni strutturali dei chioschi fino ad massimo del 10% solo in presenza di chioschi prefabbricati realizzati da ditte specializzate del settore che dovranno opportunamente certificare il manufatto.
12. La struttura portante dei chioschi dovrà essere realizzata secondo le tipologie indicate, dovrà essere insonorizzata e realizzata esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ghisa, acciaio, rame e vetro strutturale.
13. Gli arredi all'interno del chiosco dovranno rispondere ai criteri di funzionalità e decoro, in sintonia con la struttura esterna ed il contesto urbano circostante.
14. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
15. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
16. Gli infissi per le vetrate e porte così come le chiusure esterne dovranno essere realizzati dello stesso materiale previsto per la struttura portante e per gli elementi di tamponatura. Non è consentito l'uso di chiusure esterne con tapparelle.
17. Eventuali apparati illuminanti esterni dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare. L'intero sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà essere realizzato nel rispetto delle direttive impartite dalla L. 46/'90 e ss.mm.li.
18. È consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni

limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico solo nella parte relativa alla tamponatura.

19. E' consentito l'inserimento di un elemento-segnaletto (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.
20. Gli eventuali impianti areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto.
21. Il chiosco deve poggiare a terra mediante elementi che consentono il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani di ispezione, condotte o impianti presenti nella zona.
22. La pavimentazione del chiosco dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. Si potranno autorizzare ancoraggi al suolo pubblico solo in casi particolari legati a determinate caratteristiche dei luoghi o ad esigenze tecniche dimostrate ed asseverate dal tecnico progettista nella fase di presentazione del progetto. Il ripristino dei luoghi avverrà a cura e spese del concessionario.
23. Per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa vigente. In particolare i manufatti dovranno essere dotati dei requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile.
24. Il concessionario dovrà dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dovrà provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale dovrà essere tassativamente escluso il deposito di materiali e merci inerenti l'attività.

25. I chioschi ed i relativi elementi costruttivi dovranno attenersi alla tonalità di colore utilizzata per l'arredo urbano presente nel sito prescelto e saranno valutati in sede di esame del progetto.

26. Gli elaborati grafici allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso, e le tipologie dei chioschi rappresentate nei disegni sono prescrittive.

27. Il rilascio del permesso di costruire per l'installazione del chiosco sarà inoltre subordinato alla autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc., che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di Legge ed i relativi lavori di allaccio saranno ad esclusivo carico dell'esercente.

28. Le categorie merceologiche saranno stabilite nell'apposito avviso pubblico per l'assegnazione di nuovi chioschi.

29. Per le aree ricadenti sul demanio marittimo e/o dello Stato, il Comune di Termoli dovrà necessariamente richiedere la concessione del suolo agli Enti competenti alla competente Regione Molise e/o all'Agenzia del demanio, rispettando tutte le leggi vigenti in materia di demanio marittimo, e solo successivamente potrà affidarne la gestione a terzi.

B - CHIOSCHI ESISTENTI

1. I chioschi esistenti conservano le dimensioni assentite fino allo scadere della concessione. In caso di rinnovo della concessione gli stessi si dovranno adeguare alle norme tecniche del presente regolamento.
2. È fatto divieto nella principale piazza del centro cittadino (Piazza V. Veneto) di installare nuovi chioschi rispetto a quelli esistenti.

La superficie massima coperta consentita per eventuale ampliamento e/o ristrutturazione, non potrà superare i limiti indicati al punto 9- delle norme tecniche "Nuovi Chioschi";

3. È consentito il cambio di attività del chiosco tra quelle del precedente "Articolo 4 – Attività consentite", restando nell'ambito dello stesso settore commerciale, nel rispetto della vigente normativa e/o previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

C - Permesso di Costruire

L'installazione, modifica, ampliamenti, e/o ristrutturazione dei chioschi è soggetta a Permesso di Costruire rilasciato dal Responsabile del Settore Gestione e Governo del Territorio che prima del rilascio provvederà ad ottenere:

- a. parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche;
- b. parere favorevole del Servizio Attività Economiche e Produttive per quanto riguarda il rispetto delle norme sul commercio;
- c. parere favorevole del Settore Patrimonio;
- d. parere favorevole del Comando della Polizia Municipale;
- e. Autorizzazione Ambientale di cui al Dec. lgs n.42/2004 e ss,mm,ii..
- f. in zona di demanio : Concessione Demaniale dell'Ente proprietario dell'area.
- g. Autorizzazione degli enti preposti alla gestione degli allacci alle infrastrutture pubbliche (acqua, fogne).

L'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele. I lavori dovranno essere iniziati entro 2 (due) mesi ed ultimati entro 1 (uno) anno dal rilascio del Permesso di Costruire.

D -Istanza per il Permesso di Costruire

La domanda in bollo, deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- b)- Ragione sociale se trattasi di Società;
- c)- Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce inclusi i dati dell'autorizzazione.
- d)- Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Progetto in **cinque** copie (una copia in più per ogni altro Ente da consultare) sottoscritte dal richiedente e dal progettista abilitato, in scala 1:50; negli elaborati progettuali oltre alle caratteristiche della struttura vanno evidenziati i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area interessata, le strade adiacenti, l'indicazione della segnaletica stradale e dei parcheggi presenti, l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, passaggi pedonali ed accessi diversi, tutti riferiti allo stato di fatto per un raggio di mt. 30,00. II progetto deve indicare la tipologia, le dimensioni, i colori della struttura e le distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
2. **Relazione Tecnica redatta da tecnico abilitato recante anche la dichiarazione di responsabilità in ordine alla conformità alla normativa dell'abbattimento delle barriere architettoniche e in materia di sicurezza degli impianti;**
3. Documentazione Fotografica dell'area interessata con foto—inserimento del manufatto e redering;

4. Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Ricevuta dei versamenti per i diritti di segreteria afferenti l'Istruzione della pratica
6. Concessione del suolo pubblico e relativa Convenzione.

I tempi di rilascio del Permesso di costruire saranno quelli previsti dal D.P.R. n.38°/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico per l'Edilizia).

E. GAZEBO E PERGOLATI, ESISTENTI E PERMANENTI

Alla concessione di suolo pubblico permanenti della tipologia di cui al questo capo, ***che possono esercitare l'attività nel periodo invernale***, o in corso di regolarizzazione della concessione, **si applica la disposizione prevista dall'art. 7 della I PARTE – I TITOLO. Anche per questo tipo di occupazione, la domanda è soggetta al rilascio di autorizzazione e/o altro permesso per il quale la legge demanda specifiche competenze.**

IL DIRIGENTE
(Avv. D. Di Vito)